



Comune di Borgoricco
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI
REFERENDUM CONSULTIVI**

approvato con deliberazione consiliare
n. 61 dell'8 novembre 2007

pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 3.12.2007 al 19.12.2007

Il presente Regolamento è in vigore dal 19 dicembre 2007

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e contenuti

Art. 2 – Istituti di consultazione popolare

Capo II - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Data di effettuazione del referendum

Art. 5 – Iniziativa referendaria

Art. 6 – Iniziativa referendaria da parte dei cittadini

Art. 7 – Raccolta firme

Art. 8 – Commissione consiliare referendaria

Art. 9 – Compiti della Commissione consiliare referendaria

Art. 10 – Disciplina della votazione

Art. 11 – Indizione del referendum

Art. 12 – Chiusura delle operazioni referendarie

Art. 13 – Organizzazione

Art. 14 – Certificati elettorali

Art. 15 – Uffici elettorali di sezione

Art. 16 – Organizzazione ed orario delle operazioni

Art. 17 – Determinazione dei risultati del referendum

Art. 18 – Disciplina della propaganda mediante manifesti

Art. 19 – Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni

Art. 20 – Provvedimenti del consiglio comunale

Art. 21 – Informazione dei cittadini

Art. 22 – Norma di rinvio

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Entrata in vigore

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 257 e dall'art. 51 dello Statuto, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2

Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.
2. L'istituto predetto può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3

Finalità

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti:
 - a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza locale;
 - b) concernenti tributi, tariffe, bilanci, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni e nomine, pubblico impiego;
 - c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - d) di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - e) le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione del corpo elettorale;
 - f) relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità locale.

Art. 4

Data di effettuazione del referendum

1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di cinque quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto provinciali e comunali, compresa tra il 1° marzo e il 30 giugno o tra il 1° settembre e il 30 novembre.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Consiglio comunale almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni provinciali e comunali non

possono essere tenuti referendum comunali e quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.

4. Il referendum non può essere svolto quanto il Consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.

5. Uno stesso argomento può essere oggetto di referendum una sola volta nel corso del medesimo mandato amministrativo.

Art. 5

Iniziativa referendaria

1. L'iniziativa referendaria spetta ad 1/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

Art. 6

Iniziativa referendaria da parte dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 100 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Borgoricco, alla costituzione di un Comitato di Promotori, composto da almeno tre di essi, ed alla definizione del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente regolamento. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Art. 7

Raccolta firme

1. Il Comitato dei Promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a 1/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Borgoricco al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Comune di Borgoricco – Richiesta referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, nonché, durante l'orario di ufficio, dal Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco e ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese.

4. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere presentata al Protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta al coordinatore. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.

Art. 8

Commissione consiliare referendaria

1. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto comunale, la verifica della legittimità e dell'ammissibilità del referendum spetta ad un'apposita commissione nominata dal Consiglio comunale.

2. Tale commissione è composta da tre consiglieri comunali, nominati a scrutinio segreto dal Consiglio con voto limitato a uno, di cui uno designato dalla minoranza, dal Difensore civico comunale, dal Segretario comunale e da un esperto in materie giuridiche

eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto a maggioranza assoluta. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.

Art. 9

Compiti della Commissione consiliare referendaria

1. La verifica della regolarità e della chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte e l'ammissibilità della proposta di referendum consultivo sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento, devono essere valutate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum.
2. Il Comitato di Promotori può chiedere audizione alla Commissione consiliare referendaria per integrare – fermi restando i termini della proposta – le motivazioni della loro istanza. A tal fine, e altresì se lo ritenga comunque opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio, la Commissione consiliare referendaria invierà al Comitato un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame di legittimità e di ammissibilità della proposta referendaria.
3. Dei lavori della commissione viene redatto apposito verbale a cura del Segretario comunale che provvederà a trasmetterlo tempestivamente al Sindaco.
4. L'esito delle verifiche della commissione dovrà essere notificato, a cura del Sindaco, al coordinatore del Comitato dei Promotori entro 5 giorni dall'espressione del giudizio.
5. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze in esso contenute, convoca il Consiglio comunale per la dichiarazione di regolarità e di ammissibilità del referendum e per la copertura della spesa. L'ammissione del referendum è deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dal Consiglio, il quale fissa la data di svolgimento nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 4.
6. Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.

Art. 10

Disciplina della votazione

1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità e di economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali generali del Comune.
4. Di norma la ripartizione del Comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la Giunta, ai soli fini del referendum consultivo, su indirizzo del Consiglio comunale e sentita la Commissione elettorale comunale, può stabilire di volta in volta un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero e stabilendo i luoghi che devono ospitare i seggi, tenuto conto anche del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.
5. I referendum sono attribuiti all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
7. La commissione di cui al comma 1 dell'articolo 8 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 11

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 9, comma 5, del presente regolamento.
2. Il provvedimento, che deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione stabilita dal Consiglio. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai

capigruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto per quanto di propria competenza.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno, l'orario e il luogo della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.

7. Tutte le predette informazioni ed ogni altra notizia inerente il referendum dovranno essere opportunamente evidenziate nel sito internet del Comune.

Art. 12

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la commissione per i referendum segnala tale circostanza al Comitato dei Promotori e al Sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio delibera sulla revoca con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio comunale il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum, al Comitato dei Promotori e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei.

Art. 13

Organizzazione

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. Il Segretario comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 14

Certificati elettorali

1. Per la votazione è sufficiente che gli elettori esibiscano la tessera elettorale unitamente ad un documento d'identità.

Art. 15

Uffici elettorali di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e l'altro di segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, alla designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale. Nella stessa seduta si farà la nomina, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge.
3. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un compenso stabilito dalla Giunta comunale in misura forfetaria, tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Art. 16

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.
2. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7:00 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8:00. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 20,00 del giorno stesso.
2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del Comune, in deroga a quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica e utilizzando strutture idonee in disponibilità del Comune.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designati, rispettivamente, dal coordinatore del comitato e dal capogruppo consiliare, con apposito atto con firma autenticata.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
5. Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo alle ore 8 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato all'ufficio elettorale del Comune.
6. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.
7. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Art. 17

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dal Segretario comunale e da due dipendenti comunali di idonea qualifica nominati dal Sindaco, di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 10;
 - b) al riesame degli eventuali voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati;
 - c) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato all'ufficio elettorale comunale e uno al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.
5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale dei referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
- a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;
 - b) ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; ai capigruppo verrà inviata, invece, copia dei verbali dell'ufficio centrale dei referendum;
 - c) al Comitato dei Promotori mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale dei referendum.
7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale dei referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni e dell'ufficio centrale e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

Art. 18

Disciplina della propaganda mediante manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai gruppi consiliari comunali e ai Comitati dei Promotori che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla segreteria comunale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del Sindaco, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.
5. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
6. Lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

Art. 19

Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 20

Provvedimenti del consiglio comunale

1. Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Sindaco, di concerto con i capigruppo consiliari, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione, convoca il Consiglio comunale per deliberare sia se intende conformarsi al risultato referendario, sia se intende discostarsi. In quest'ultimo caso il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere assunto dal Consiglio comunale con deliberazione motivata.
2. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 (cinque) anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

Art. 21

Informazione dei cittadini

1. Le valutazioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante inserimento nel sito internet del Comune e manifesti, e nelle altre forme ritenute opportune.
2. Copia della deliberazione del Consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei Promotori.

Art. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili.

Capo III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
3. In sede transitoria, per le domande di consultazioni e di referendum formulate prima della vigenza del presente regolamento, tutti i termini relativi agli adempimenti ivi disposti devono intendersi decorrere dal giorno di entrata in vigore del medesimo atto regolamentare.